

Le forme di tutela delle persone fragili: schema riassuntivo

Istituti	Interdizione	Inabilitazione	amministrazione di sostegno
Ratio, presupposti e finalità	Misura più grave ed estrema che presuppone una condizione di infermità assoluta. Limitazione completa della capacità di agire. È incentrata sul soggetto debole e sul suo patrimonio: trattasi di incapacità legale assoluta	Soluzione “intermedia”, ma comunque grave, che presuppone una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona: trattasi di incapacità legale relativa	Misura volta a tutelare le persone prive dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, intervenendo on il minor grado di limitazione della capacità di agire. È incentrata sia sul soggetto debole, che sugli affari e la gestione degli atti quotidiani, considerando il soggetto debole come inadeguato dal punto di vista gestionale e fornendo appositi ausili.
Disciplina	Articoli 414 e segg. Cod. civile (regole della tutela del minore non emancipato) e, per il procedimento artt. 712 e segg. Cod. civ.	Articoli 415 e segg. Cod. civ. (regole della curatela del minore emancipato) e, per il procedimento, art. 712 e segg. Cod. civ.	Articoli 404 e segg. Cod. civ. inseriti dalla legge 6/2004 e, per il procedimento, artt. 412 e segg. Cod. civ. (in quanto applicabili e compatibili)
Destinatari/beneficiari della protezione	Coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi	Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è così grave da far luogo all’interdizione. Coloro che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente.	Chiunque si trova in situazione di debolezza o difficoltà (infermità menomazione fisica o psichica), anche temporanea.

L'interdizione è promossa da soggetti di cui all'art. 417 Cod. Civ.

L'inabilitazione è promossa dai soggetti di cui all'art. 417 cod. Civ.

Legittimati a richiedere sono l'infermo stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il p.m. i servizi sanitari e sociali (pubblici e privati).

Legittimazione attiva

Il tutore ed il protutore dell'interdetto sono individuati preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l'incarico, nell'ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell'amministratore di sostegno, fatte salve le specifiche incapacità e dispense

Il curatore dell'inabilitato è individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l'incarico, nell'ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell'amministratore di sostegno, fatte salve le specifiche incapacità e dispense

L'amministratore di sostegno è scelto avuto riguardo agli interessi ed alla cura del beneficiario e da lui può anche essere designato. Possono inoltre essere ad i parenti entro il 4° grado, il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, altre persone idonee o i legali rappresentanti di persone giuridiche senza scopo di lucro (fondazioni, associazioni, org. Vol.) non possono essere ad i operatori dei servizi pubblici e privati che hanno rapporti di cura o hanno in carico il beneficiario.

Individuazione del soggetto attivo

Riduzione della capacità del soggetto passivo

L'incapacitazione è totale ed assoluta. Tutti gli atti, anche quelli di ordinaria amministrazione, sono compiuti per l'interdetto dal tutore. La sentenza o altro provvedimento dell'autorità giud. Possono ora stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere

L'incapacitazione è relativa. Il curatore svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano altresì di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione. Nessun controllo viene invece

L'incapacitazione riguarda solo gli atti all'uopo individuati. Il beneficiario conserva la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti riservati alla competenza esclusiva o all'assistenza dell'ads.

compiuti dall'interdetto esercitato dal curatore senza l'intervento o con l'assistenza del tutore. amministrato, che l'inabilitato può quindi compiere da solo. La sentenza o altro provvedimento dell'autorità giud. Possono stabilire che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Compiti/doveri del soggetto attivo

Il tutore ha la cura della persona, lo rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni; il protutore rappresenta l'interdetto nel caso di conflitto di interessi di questi con il tutore. A tal fine, il tutore procede all'inventario dei beni, opera con un budget mensile per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, effettua un rendiconto annuale, ma abbisogna dell'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una serie notevolissima di atti (artt. 374 e 375 cod. civ) In sostanza, i compiti del tutore ruotano intorno agli aspetti patrimoniali e solo per tali profili, egli risponde.

Anche per il curatore il codice riflette un'impostazione degli obblighi su base patrimoniale, ancorchè egli non abbia obblighi di inventario, né di presentazione del rendiconto, né ancora di cura della persona. Il curatore in realtà serve da soggetto intermedio, di segnalazione all'autorità giurisdizionale per la relativa autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione, ma non assiste quasi mai l'inabilitato, né assolve una funzione di reale garanzia nei confronti dello stesso.

L'ads può avere poteri di intervento in sostituzione del beneficiario oppure di assistenza al beneficiario, affiancando la persona bisognosa ed intervenendo in maniera differenziata, secondo quanto stabilito nel decreto di nomina. Opera con la massima diligenza e deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Inoltre, è tenuto ad informare il beneficiario circa gli atti da compiere o, in caso di suo dissenso, il giudice tutelare. Non è tenuto alla redazione dell'inventario e deve riferire periodicamente circa l'attività svolta e le condizioni personali e sociali del beneficiario. La protezione investe la persona nel suo complesso ed i suoi bisogni e non solo gli aspetti patrimoniali.